

Gazzetta Ufficiale n. 288 del 09-12-1999

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n.461

Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

in vigore dal: 24-12-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che,

tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento, individua quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale

ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con

i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, stabilendo, altresì, che, in mancanza dell'intesa sopraindicata, il

Consiglio dei Ministri deliberi in via definitiva, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della soprarichiamata legge n. 59 del 15 marzo 1997, che prevede che disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della medesima

legge possano essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e

principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore;

Visti l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241, con cui è stato prorogato, tra l'altro, il termine, fissato dal sopracitato articolo

10, della legge n. 59 del 1997, per la emanazione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui sopra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 luglio 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del 29 settembre 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso nella seduta del 21 ottobre 1999;
Ritenuto, altresì, necessario rettificare alcune imprecisioni relative alle chilometriche di inizio e fine, alle estese ed alle denominazioni degli itinerari, rilevate nella elencazione delle strade di interesse nazionale nella versione sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dovute a meri errori materiali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, la rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e' individuata sulla base delle tabelle allegate al presente decreto legislativo, che ne costituiscono parte integrante.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si trascrive il testo dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri".

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, fra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Per il testo dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 1:

- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

"4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) (omissis);

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Art. 2.

1. Le strade già appartenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale individuata ai sensi dell'articolo 1 sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, sono fatte salve le esigenze connesse all'esercizio delle competenze

nelle

materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

Note all'art. 2:

- Si trascrive il testo dell'art. 101, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime".

- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 3, lettera b), della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

"3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) (omissis);

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico".

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti possono essere introdotte modifiche delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, allegate al

presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di individuazione delle autostrade e dei trafori. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze

alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Micheli, Ministro dei lavori
pubblici
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Nota all'art. 3:

- Si trascrive il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

"Art. 10 (Regioni a statuto speciale). - 1. Con le
modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano
gia' attribuite, le funzioni e i compiti conferiti
dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto
ordinario".